

## **TI\_GERICHTE 30.2003.228 vom 5. September 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-09-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.228](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.228)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.228 du 5 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.228 del 5 settembre 2003

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

lett. a, 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a \_\_\_\_\_ è inflitta una multa di fr. 220.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–. 2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, – Sezione della circolazione, Camorino. Il giudice: \_\_\_\_\_ La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.